

**RELAZIONE AL PROGETTO DI LEGGE "MODIFICA DELLA LEGGE N.137 DEL 29 OTTOBRE 2003  
«INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA»**

**E DEL DECRETO DELEGATO 4 AGOSTO 2008 n. 116**

Eccellentissimi Capitani Reggenti,  
Onorevoli membri del Consiglio Grande e Generale,

Negli ultimi anni stiamo assistendo ad un preoccupante calo delle nascite in Repubblica. Fenomeno questo che ci accomuna a tantissimi Paesi dell'area Europea.

L'Ufficio di Statistica certifica che a partire dal 2015 le nascite in Repubblica sono state al di sotto delle 300 unità. In particolare gli ultimi tre anni hanno fatto registrare 235 nascite nel 2018, 232 nel 2019 e 224 nel 2020.

Se aggiungiamo a tale dato quello relativo all'aspettativa di vita che vede la nostra Repubblica tra i primi posti al mondo, possiamo sicuramente affermare, a differenza di un noto film diretto dai fratelli Coen, che San Marino è sempre più un paese per vecchi.

Il tema della denatalità viene da anni affrontato in maniera molto approfondita dai principali organismi internazionali che studiano non solo gli andamenti demografici, ma anche quelli sociali ed economici.

Del resto è evidente come l'indice di natalità di un paese ne contrassegni anche lo stato di salute da un punto di vista di fiducia, di coesione sociale, di percezione positiva o negativa verso il futuro.

È altrettanto evidente come la tendenza in diminuzione di questi ultimi anni deve interrogarci anche sui meccanismi che regolano il mondo del lavoro (precarietà e redditi bassi), sugli effetti della perdurante crisi economica, sulla presenza di fragilità sempre più marcate e numerose in termini relazionali e sociali (aumento delle separazioni e divorzi).

La crisi economica che stiamo vivendo, figlia dell'emergenza pandemica da Covid 19, ci rimanda, in tutta la sua gravità, uno degli elementi che caratterizzano la nostra società e cioè la ancor più fragile posizione delle donne lavoratrici, principali vittime di ogni fase storica di difficoltà e di contrazione del mondo del lavoro. I dati relativi ai posti di lavoro persi ci dicono che siano proprio le donne ed anche i giovani a pagare il prezzo più alto della crisi economica in atto.

Ultimo elemento di riflessione, ma sicuramente uno dei più importanti, è quello relativo alla disponibilità di accesso ad alloggi convenienti.

Le politiche di sostegno alla natalità si possono distinguere in tre ambiti di intervento: nel primo, si prevede un trasferimento di soldi al figlio senza distinzioni di reddito; il secondo si prende cura dei figli attraverso gli asili nido e l'uso di congedi parentali, mentre il terzo si concentra sulla tassazione agevolata alla famiglia.

I più efficaci sono modelli che rappresentano un mix, più o meno equilibrato, di questi tre contesti. San Marino fa parte sicuramente dei paesi dove questi ambiti di intervento si sono integrati e sono cresciuti nel tempo, investendo importanti risorse a sostegno delle famiglie con un welfare molto articolato e con interventi normativi e strutturali che comprendono aiuti economici diretti (assegni famigliari), la creazione degli asili nido, la presenza di congedi parentali e di tutele giuslavoristiche, le politiche relative all'edilizia sovvenzionata.

Tuttavia oggi, a fronte dei dati, è necessario fare qualcosa di più o almeno di più incisivo.

Il progetto di legge che viene presentato all'iter legislativo, è una prima e sicuramente parziale risposta a questa esigenza. L'augurio è che nei prossimi mesi si possano creare le condizioni per un confronto su questi temi con l'obiettivo di intervenire in maniera più ampia, anche utilizzando il nuovo strumento dell'ICEE e costruendo politiche più efficaci per agevolare le giovani coppie ad accedere ad abitazioni più convenienti di quelle oggi a disposizione sul mercato immobiliare sammarinese.

L'analisi dell'articolato è molto semplice. Esso interviene sull'impianto normativo della Legge n. 137 del 2003 "Intervento a sostegno della famiglia" ed in piccolissima parte sul Decreto Delegato n. 116 del 2008 ampliando la portata di alcuni istituti, come quello della indennità a favore della madre che partorisce prematuramente, oppure come quello della misura dell'indennità per i periodi di aspettativa non obbligatoria in casi di parti gemellari.

Innanzitutto, all'articolo 1, viene ribadito il principio della non discriminazione fra i generi già sancito dalla Dichiarazione dei Diritti, declinandolo al mondo del lavoro. Accogliendo così la richiesta avanzata con una Istanza d'Arengo che, il Gruppo Libera aveva sostenuto nel 2020.

Con la modifica al comma 4 dell'art.2 si vuole garantire a tutte le neo mamme un adeguato periodo di riposo, coperto da indennità, a cavallo del parto. La ratio dell'intervento parte dal presupposto che si ritiene importante la presenza continuativa della madre con il bambino almeno nei 120 giorni successivi alla data presunta della nascita. L'attuale normativa non permette a tutte le madri di coprire tale periodo, in quanto garantisce 150 giorni di indennità di maternità a prescindere dalla data di partenza, che può avvenire fra i 90 e i 30 giorni precedenti alla data presunta del parto. In questo modo garantisce equità di trattamento per le madri, ma non garantisce il diritto del bambino ad avere una presenza costante della madre nei primi mesi di vita, quando ancora non è abbastanza autonomo da sopportare il distacco per più ore.

È evidente, infatti, come una madre che si vede costretta, a causa di un parto pretermine, a richiedere la partenza del periodo di indennità 90 giorni prima della data di parto presunto, avrà solamente 60 giorni di indennità successivi a quella data e, se non si trova nelle condizioni economiche e famigliari di poter usufruire dell'aspettativa post-partum, dovrà lasciare il neonato per diverse ore quando lo stesso si troverà ad un livello di sviluppo decisamente inferiore rispetto ad una madre con gravidanza fisiologica e un lavoro non a rischio che fa partire l'indennità di maternità al termine dell'ottavo mese.

Sempre all'art. 1, con la previsione di un nuovo comma dopo il sesto, viene introdotta la possibilità anche per il padre di usufruire di 20 giorni di indennità retribuita da godere entro i cinque mesi dal parto. Mentre con l'introduzione di un comma 8bis si prevede la possibilità, per il padre. Di potersi assentare dal lavoro per dieci giorni in caso di morte perinatale del figlio.

Con l'art. 5 viene riconosciuto il diritto per la madre di usufruire di due giorni di permesso per visite mediche documentate da utilizzare prima dell'astensione dal lavoro.

Con le modifiche all'art. 3 della Legge n. 137/2003 si vanno ad aumentare le percentuali di rimborso dello stipendio previste dall'aspettativa post-partum ed anche in caso di parto gemellare o plurigemellare. Vengono poi introdotte, cogliendo anche le recenti indicazioni del Parlamento Europeo, diverse importanti modifiche: la prima è quella di riconoscere una perfetta ed equanime importanza nella gestione del figlio/a da parte di entrambi i genitori nei primi mesi di vita, attraverso la possibilità di prendere una aspettativa disgiunta di 8 mesi ciascuno. Infine si prevede la possibilità di accesso all'aspettativa post partum per il padre lavoratore dipendente in alternativa alla madre lavoratrice autonoma, oggi non prevista.

L'art. 7 stabilisce che l'astensione anticipata dal lavoro può protrarsi fino al settimo mese di gravidanza cioè fino a sessanta giorni prima della data presunta del parto.

Gli oneri derivanti dalle disposizioni introdotte dal presente progetto di legge ricevono copertura finanziaria sulla base ed in analogia con quanto stabilito dall'Articolo 4 della Legge n. 137 del 2003. Consapevoli dell'importanza di dare avvio ad un percorso molto più articolato in grado di dare impulso ad una inversione di tendenza rispetto al calo delle nascite, confidiamo che vi sia, da parte di tutti i soggetti politici e sociali, un favorevole accoglimento del presente Progetto di Legge.



Il Gruppo Consiliare di Libera